

LXXII.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggio — Appello nominale — Volazione di due progetti di legge approvati nella seduta di ieri — Approvazione dei progetti di legge relativi alla costruzione di un Ergastolo per forzati in Alghero, ed alla provvista di uno strumento per il refrattore acromatico dell'Osservatorio di Firenze — Discussione del progetto di legge sulla competenza in materia penale dei Giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Fa omaggio al Senato il signor Enrico Guicciardi, Prefetto di Cosenza, di una quantità di copie di un suo scritto col titolo: *Notizie riguardanti la perequazione e riduzione del censo fondiario della Valtellina in base al decreto 27 giugno 1860.*

Il Senato non essendo ancora in numero, prego il *Segretario*, Senatore Arnulfo, di fare l'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* fa l'appello nominale per verificare il numero dei presenti.

Presidente. Essendosi ora il Senato fatto in numero, si procederà allo squittinio per la votazione sui due progetti di legge stati discussi nella tornata di ieri.

(Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Per il progetto di legge relativo allo stabilimento metallurgico di Pietrarsa.

Votanti	84
Favorevoli	70
Contrari	14

Un Senatore ha dichiarato di astenersi.

(Il Senato approva.)

Per il progetto di legge per l'ampliamento del Bagno di Cagliari:

Votanti	85
Favorevoli	77
Contrari	8

(Il Senato approva.)

APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(Vedi Atti del Senato N. 76 e 77)

Presidente. L'ordine del giorno porta per primo la discussione del progetto di legge per la costruzione di un Ergastolo per forzati in Alghero.

Leggo il progetto. (V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non c'è chi domandi la parola, passerò alla lettura dei singoli articoli per la discussione particolare.

» Art. 1. Sono approvate le opere occorrenti all'erezione di un ergastolo per forzati nella località del colle di S. Giovanni presso Alghero. »

(Approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa complessiva di lire 422,000 a ciò necessaria, ripartita nel modo seguente:

» Sul capitolo 9. *Erezione di un ergastolo a San Giovanni presso Alghero*, del bilancio del Ministero di Marina pel 1864 L. 70,000

» Sul corrispondente capitolo del bilancio pel 1865 » 250,000

» Sul corrispondente capitolo del bilancio pel 1866 » 102,000

(Approvato.)

» Art. 3. È fatta facoltà al Governo di utilizzare l'opera dei forzati di detto bagno nell'esecuzione ad economia di quella parte dei predetti lavori per i quali questo sistema verrà riconosciuto più conveniente. »

(Approvato.)

Se il Senato lo stima, si passerà immediatamente alla discussione di un altro progetto di legge per procedere quindi ai due squittini con una sola chiamata.

Leggo il progetto di legge per la provvista di uno strumento onde utilizzare il refrattore acromatico dell'Osservatorio di Firenze. (V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli per metterli in discussione.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 44,000 per la provvista e pel collocamento a luogo di un istrumento destinato ad utilizzare il grande refrattore acromatico, del professore Amici, posseduto dall'Osservatorio del regio Museo di fisica di Firenze. »

(Approvato.)

« Art. 2. La predetta spesa verrà stanziata ripartitamente nel bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione per gli esercizi 1864-65 in rate eguali di lire 22,000 ciascuna, e sarà iscritta fra le spese straordinarie al capitolo: *Istituto di studi su, e per i pratici e di perfezionamento in Firenze.* »

(Approvato.)

Si passa al doppio squittinio.

(Il Senatore, Segretario Arnulfo, fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per la costruzione d'un Ergastolo in Alghero.

Votanti 86
Voti favorevoli 75
» contrari 11

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per l'Osservatorio di Firenze:

Votanti 86
Voti favorevoli 72
» contrari 14

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPETENZA IN MATERIA
PENALE DEI GIUDICI MANDAMENTALI, ecc.

(Vedi *Atti del Senato N. 44*)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla competenza in materia penale dei Giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, e per modificazioni al Codice di procedura penale.

Prego i signori Commissari a voler prender posto al banco delle Commissioni.

(I Commissari pigliano posto al banco delle Commissioni.)

Se il Senato non ha difficoltà io tralascierò la lettura preliminare dell'intero progetto di legge che sarebbe un po' lunga.

Se non vi è osservazione in contrario, ritengo il Senato per assente, e dichiaro aperta la discussione generale.

La parola spetta all'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori! Quando pensai di sottoporre all'approvazione del Parlamento le proposte che ora vengono in discussione, mi si affacciò naturalmente il dubbio se convenisse far di esse speciale proposizione, ovvero riservarle perchè fossero comprese nella riforma dei Codici che sarebbe stata in appresso apparecchiata.

Meditando su questo dubbio, fui costretto ad andare ad una risoluzione diversa da quella che pareva più accetta alla maggioranza dell'Ufficio Centrale; credetti cioè di non indugiare questa proposta.

A siffatta opinione io era sospinto da doppia ragione: la prima, che le proposte medesime a me parevano contenere grande utilità, e mi sembravano pure richieste da urgenza; la seconda, che non vi è alcuno che ignori quanto sia malagevole e quanto tarda la discussione e la votazione di un Codice intero.

Ho detto, o Signori, che le riforme da me proposte mi parevano d'un'urgenza e d'un'utilità incontestabili, ed io giustificai questo mio concetto esponendo al Senato alcuni fatti che potrebbero essere capaci di molti commenti, ma che io annotandoli solo brevemente, affiderò alla meditazione e all'accorgimento del Senato.

Vi sono, o Signori, alcune provincie nelle quali la amministrazione della giustizia correzionale non cammina accompagnata da quei vantaggi che si debbono sperare, che si vogliono conseguire; nè ciò per colpa dei magistrati, ma questa colpa l'ha la natura delle cose, l'ha la forza imperiosa, ineluttabile dei numeri, delle cifre, ed i numeri e le cifre io sottoporro all'attenzione del Senato.

Io ho sotto gli occhi, o Signori, una statistica dei

giudizi correzionali spediti nelle provincie napoletane dal 1831 al 1840

È opportuno ricordare queste cifre che si riferiscono ad un'epoca molto discosta dalla presente, per dimostrare che le cifre odierne, sulle quali io pure chiamerò l'attenzione del Senato, non hanno già una ragione nelle circostanze straordinarie in cui valgono ora quelle provincie, ma significano anch'esse un fatto consueto.

Secondo dunque la detta statistica decennale, la media delle cause correzionali trattate nelle provincie napoletane è di 77,991; la media degli imputati 129,790. Del 1863, che è il secondo anno in cui in quelle provincie è in vigore il nuovo organico, io non ho ancora una statistica compiuta ed esatta. L'ho però di un semestre, e la esporrò fra poco.

Per alcuni distretti di Corti d'appello, ho la statistica dell'anno intero. L'ho per il distretto della Corte d'appello degli Abruzzi, e la rilevo dal discorso che nel giorno in cui si inaugurava l'amministrazione della giustizia pronunciava il Pubblico Ministero.

Egli diceva: « Di cause correzionali ne restavano pendenti alla fine del 1862 presso gli stessi tribunali, che sono sei, 1,398; che unite alle sopravvenute in 3951 fecero il totale di 5349. Ne furono portate a termine 2674, ne restano tuttavia pendenti 2675. » Sicchè se le cause correzionali portate presso i tribunali di Aquila sommano nel 1863 a 5349; se la medesima cifra si fosse riprodotta presso tutti i 37 tribunali, avvertendo però che la Corte d'appello di Aquila è quella che ha minore popolazione e più ristretto territorio, si sarebbe avuto nelle provincie napoletane, nel 1863, il numero di 32,967 cause correzionali. Questo numero è molto minore, come vede il Senato, di quello segnato nell'antica statistica che ho testè indicata. Divisa questa cifra per i 37 tribunali che sono in quelle provincie, ciascun tribunale avrebbe dovuto occuparsi nel corso dell'anno di 891 cause correzionali, cioè avrebbe dovuto spedire circa nove cause per ogni udienza; il che non può non parere impossibile a chiunque ha notizia di siffatti giudizi. Nè certamente il numero di cause che ho indicato è lo stesso dappertutto; io mi sono attenuto ai tribunali d'Aquila, notando che quei tribunali hanno una popolazione anche minore di quella assegnata agli altri tribunali. Se si volgesse l'occhio al tribunale di Napoli, si troverebbe che nel corso del 1863, non essendovi in quel tribunale che due sole sezioni destinate alle cause correzionali, furono trattate 3142 cause di questa natura.

Dopo di aver dato queste notizie generali al Senato, mi permetterò ancora di sottoporgergli i brani di alcuni tra gli infiniti rapporti che mi sono pervenuti da' Regi Procuratori, dai quali sono segnalati i gravi inconvenienti che nascono da questo stato di cose, e da siffatti rapporti scorderà il Senato che la cifra di cause correzionali trattate in varii tribunali è in verità molto

maggiore di quella che ho avuto l'onore di notare poco innanzi.

Il Procuratore del Re di Santa Maria riferisce: « Nel primo semestre di quest'anno da quel tribunale sono state trattate 535 cause con 1107 imputati, e comunque sia considerevole questa cifra, e sia argomento dell'operosità di quei magistrati, pur sono rimaste pendenti alla fine del detto semestre altre 138 cause.

« E qual è stato l'intervallo corso dalla querela o denuncia al giudizio? Questo intervallo è stato di un mese per nove cause, di 2 mesi per 9 altre, di 3 mesi per 18 cause, di 4 mesi per 34, di 5 per 55, di 6 mesi per 54, di 7 mesi per 58, di 8 mesi per 42, di 9 per 29, di 10 per 18, di 11 mesi per 15, di un anno per 10 cause, di 13 mesi per una causa, di 14 per un'altra, e di 2 anni per un'altra. »

Il Procuratore del Re in Avellino riferisce: « Nel primo semestre dell'anno volgente furono trattati 412 giudizi, e ne rimasero pendenti altri 341, relativi a 462 imputati. Nonostante che in ciascheduna settimana fossero tenute 4 udienze risolvendo in ciascuna 13 o 14 giudizi, non valsero quelle sollecite cure per ravvicinare più prontamente il tempo della querela a quello del giudizio. »

Fra le altre cause egli fa menzione di un atto di semplice ribellione pel quale si dichiarò non farsi luogo a procedimento che, iniziato ai 12 luglio 1862, per l'infermità di taluni testimoni, fu sospeso e aggiornato, nè ebbe termine prima del 6 novembre 1863.

Questi rapporti e queste cifre, o Signori, potranno darvi una notizia generale e lontana dello stato in cui in quelle provincie trovavasi l'amministrazione della giustizia correzionale. Ma io avrò agio di farvela da qui a poco scandagliare più dappresso con particolari e ineluttabili riscontri.

Però potrebbe alcuno osservare che se ciò accade in quelle provincie, i medesimi inconvenienti non si verificano in altre parti del Regno.

Certamente nelle antiche provincie questi danni non si scorgono. Ma quali sono, o Signori, le ragioni di questa differenza? Le ragioni sono due: il minor numero di delitti, il maggior numero di tribunali.

Io ho sotto gli occhi la statistica dei giudizi trattati nelle antiche provincie nel 1861, l'ultima che sia stata pubblicata.

Le cause correzionali nelle antiche provincie, giusta la detta statistica sommarono a 8385: divise fra 40 tribunali, ricade a ciascun tribunale la quota di 209 cause.

Ma io ho già una statistica esatta del primo semestre dello scorso anno 1863, e sento il debito ed il bisogno di porla sotto gli occhi del Senato.

In questa statistica c'è un confronto per ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia correzionale fra le antiche provincie e le napoletane.

È superfluo che io ricordi la diversità della popolazione, ma pure la indico trovandola segnata in cima

alla statistica: le antiche provincie hanno una popolazione di 4,563,108, le napoletane hanno una popolazione di 6,787,520.

Nelle antiche provincie, nel primo semestre 1863, il numero dei procedimenti correzionali fu di 4864, nelle provincie napoletane di 44,169; per modo che nelle antiche provincie si ha un procedimento sopra 938 abitanti, nelle napoletane si ha un procedimento sopra 478 abitanti.

Il numero degli imputati nelle antiche provincie è stato, nel giro di sei mesi, di 6552; nelle provincie napoletane di 22695; per modo che nelle antiche provincie si ha un imputato su 696 abitanti, nelle provincie napoletane si ha un imputato sopra 299 abitanti.

Il numero delle sentenze definitive date nel medesimo periodo di tempo nelle antiche provincie è stato di 3602, nelle napoletane di 8352, per modo che sulla totalità dei procedimenti nelle antiche provincie venne deciso il 74 per cento circa, e nelle provincie napoletane appena il 59 per cento circa.

Il numero degli imputati delle antiche provincie, giudicati, fu di 5164, e così sulla totalità degli imputati ne venne giudicato il 68 per cento; il numero degli imputati giudicati nelle provincie napoletane fu di 13530, e così sulla totalità degli imputati ne venne giudicato il 59 per cento circa.

Il numero dei testimoni esaminati nelle antiche provincie fu di 11691, nelle provincie napoletane fu di 26489.

Il numero dei procedimenti rimasti alla fine del semestre nelle antiche provincie fu di 1262; il numero degli imputati rimasti a giudicare nelle stesse provincie fu di 1388; nelle provincie napoletane il numero dei procedimenti rimasti fu di 5816, il numero degli imputati di 9165.

Signori! Queste sono le cifre. Esse vi rivelano che nelle provincie napoletane, e perchè la popolazione è più numerosa e perchè l'indole degli abitanti è più suscettiva, è più vivace, abbondano i piccoli reati più che nelle antiche provincie: vi dimostrano ad un tempo che il lavoro che sostennero i Magistrati destinati a giudicare di questi reati fu grave, gravissimo, il doppio quasi di quello sostenuto dai Magistrati delle antiche provincie, e, nonostante questi sforzi, il numero degli imputati che rimasero ad essere giudicati è grande, il numero dei processi è eccessivo; nè la giustizia procede con quella speditezza con cui è necessario che sia amministrata.

Se, dopo aver considerati questi fatti, si voglia cercare un rimedio opportuno, evidentemente il rimedio non può essere che: o quello di accrescere i tribunali correzionali nelle provincie napoletane, o quello di diminuire le attribuzioni dei tribunali correzionali.

Nelle provincie antiche vi sono 40 tribunali e nelle napoletane ve ne sono 37. Se i tribunali dovessero stabilirsi nelle provincie napoletane nella proporzione me-

desima in cui essi si trovano nelle antiche provincie, invece di 37 dovrebbero essere 59. Lo stesso dicasi per la Sicilia.

Nella Sicilia vi sono 14 tribunali, e se colà si dovessero accrescere i tribunali in proporzione della popolazione come nelle antiche provincie, invece di 14 dovrebbero esservi 20 tribunali. Laonde ove per far cessare i gravi danni che alla vostra mente non possono celarsi dopo la notizia delle cifre, che sono venute esponendo, si pigliasse il partito di accrescere il numero dei tribunali, si dovrebbero stabilire in quelle provincie nientemeno che 37 altri tribunali, ed aumentare così la spesa ed aggravare il bilancio dello Stato di pressochè altri due milioni di lire.

Ma, o Signori, il partito di accrescere i tribunali lo l'ho respinto non tanto per ragioni economiche, perchè intendo che quando si tratta d'amministrare la giustizia, ogni sentimento d'economia deve quasi tacere, ma per ben più gravi e più alte considerazioni.

Un tribunale deve essere collocato in un luogo che sia centro d'affari, di relazioni, dove la coltura giuridica possa attecchire e svilupparsi, dove un fòro ragguardevole possa allignare e, difendendo i litiganti, giovare ai magistrati e concorrere alla retta amministrazione della giustizia.

Ma se si pone un tribunale in un remoto villaggio ove la popolazione è scarsa, la coltura poca, non avrà importanza, non autorità, non sussidii; vivrà una vita fiacca e quasi sostenuta soltanto dallo stipendio di cui non retribuiti i suoi membri, i quali saranno pure privi di ogni agio e di tutti i conforti.

E quando avrete moltiplicati i tribunali, andrete incontro a due difficoltà gravissime; la prima, che non vi sarà facile trovare tanto e sì copioso numero di degni magistrati, quanti se ne richieggono nei moltiplicati tribunali; la seconda che voi sarete costretti ad assegnare ai giudici uno scarso stipendio, non opportuno per certo ad allettare le intelligenze del paese, siano anche giovani, e nascenti.

Molti domandano la riduzione dei tribunali, la domandano per ragione di economia; in quanto a me, credo che essa si debba operare, ma ben per altre ragioni, cioè per quelle che sono venute indicando.

Posso conchiudere: se abbiamo osservati molti mali nell'amministrazione della giustizia correzionale, incontestabili e certi in alcune provincie, se uno dei rimedi che poteva essere suggerito astrattamente, si mostra inopportuno e gravoso, non ci rimane che l'altro. E a questo pure ci sospinge uno dei concetti principali che debbono governare ed informare l'amministrazione della giustizia correzionale, cioè che il giudizio sia pronto, che la pena segua immediatamente il delitto.

Se in ogni reato la giustizia deve essere pronta, questa condizione è sentita più urgente, diventa più indispensabile quando si tratta di delitti. Per poco che la giustizia tardi, diventa inutile, perchè i testimoni avranno compassione dell'imputato, il giudice esiterà, il

querelante stesso avrà obliato l'offesa, la ingiuria, egli non attenderà neppure a fornire le prove necessarie perchè la giustizia sia fatta.

Però il ritardo favorisce l'impunità. Di più, nei piccoli reati, quando si ha innanzi agli occhi una giustizia pronta, spedita, questa vista disarmerà colui che è offeso; ma se per contrario egli potrà pensare che la giustizia sarà lenta, difficilmente saprà reprimere quell'ira momentanea che in lui si è destata per l'offesa, sarà concitato a nuovo oltraggio, e intenderà colla propria forza a procurarsi quella giustizia che solo lontanamente può sperare.

La celerità nei giudizi penali non è solo un bene, ma un debito del Governo: ma nel presente sistema l'indugio è inevitabile, è inevitabile per la distanza dei luoghi, per il cumulo degli affari, per le complicazioni che naturalmente hanno siffatti giudizi.

Nelle provincie napoletane, da alcuni mandamenti sino al capoluogo del circondario vi ha una distanza di 120, di 130 ed anche di 140 chilometri. E Dio volesse, Signori, che in tutte le provincie queste distanze si potessero percorrere sulle vie!

Forse saprete che in alcune provincie mancano le vie provinciali e talvolta ancora le vie comunali.

Vi ha una provincia sulla cui superficie si contano pochissimi chilometri di via, non ostante che per altre ragioni sia una delle più fertili e florenti di quelle contrade.

Queste distanze, affidando la giustizia correzionale ai tribunali circondariali, aggravate spesso dalle nevi o dai torrenti, conferiscono a ritardare il corso della giustizia.

Diceva che è ritardata anche dal cumulo degli affari. Ho tentato la compilazione della statistica del 1862: essa può averci come approssimativa, essendo stata foggjata sopra i dati di un trimestre, ma si riferisce a tutti i giudizi correzionali del Regno d'Italia; essi sommano a 121903 ripartiti tra 142 tribunali, danno 858 cause all'anno, 72 al mese, e, tenendosi pure due udienze per settimana, come media, si hanno circa 9 cause per ogni udienza.

Ma è chiaro, il numero 858 cause è fittizio per alcuni tribunali e ad un tempo minore del vero per i tribunali delle provincie in cui, come ho dimostrato, è maggiore il numero dei delitti e scarso il numero dei tribunali, e però facendo un giusto ragguglio, si trova un numero di cause che i tribunali esistenti non potrebbero mai spedire convenientemente.

Finalmente quando in materia correzionale (parlo de'piccoli delitti) portate le cause innanzi ai tribunali circondariali, rendete quasi impossibile lo sviluppo delle prove: in esse il miglior modo di procedere è quello della citazione diretta, ma quando il procedimento colla citazione diretta accade sul luogo medesimo dove il reato è avvenuto, il giudice può facilmente senza spese, senza disagi supplire i difetti e le lacune dei processi verbali della querela; allora è facile conoscere quali

fra i testimoni indicati negli atti saranno adatti a rendere testimonianze utili alla giustizia.

Ma quando il giudizio si spedisce nel capoluogo del circondario può facilmente accadere che i suddetti atti non contengano le nozioni necessarie per usarsi della citazione diretta, e sarà mestieri rinviare gli atti perchè siano corretti o compiuti. Da ciò indugi e spese, e talvolta grave discapito della libertà individuale. Spesso ancora si è costretti ad errare intorno a testimoni o chiamandosi quelli che nulla sanno, o tralasciando coloro che sono informati de'fatti. Quando il giudizio si spedisce sul luogo stesso in cui avvenne il delitto, questi errori non sono possibili.

Ognuno sa per quanti incidenti un giudizio correzionale possa essere scaposo e differito, l'imputato stesso che si presenta può chiedere il differimento, un testimone non interviene perchè infermo, sorge la necessità di udire un nuovo testimone; la citazione può essere nulla, o tutti conoscono quanto siano molteplici le forme delle citazioni e come facilmente si possa cadere in nullità. Or considerate che se potete i giudizi per minimi reati nei capiluoghi del circondario, dovendo sospenderli per ogni incidente di questa natura, ciò importerà che si rimandino i testimoni al loro paese il quale il più delle volte è molto lontano, per richiamarli poi novellamente, cioè per farsi enormi spese, per recarsi molestie infinite; danni i quali tutti cessano, quando la giustizia correzionale per i piccoli delitti è spedita prontamente nel luogo medesimo in cui essi avvengono.

E non credete, o Signori, che la stessa dignità del magistrato abbia a risentire da questo sistema? Ma immaginate che per una leggera ingiuria si parli un uomo dall'estremo della provincia e vada innanzi ad un tribunale lontano, che là vi giunga coi testimoni, che vi occupi il tribunale per più giorni in un dibattimento solenne e pubblico, che forse questo si differisca o si sospenda per ripigliarsi in altre congiunture, in miglior occasione, e che, ripreso questo dibattimento, dopo la discussione delle prove e le arringhe, si pronuncii dal magistrato una condanna ad una pena pecuniaria assai tenue, crederete voi che non si dirà che il lavoro del magistrato è poco serio? Si stima privo di serietà quel lavoro che non corrisponde al soggetto intorno a cui si affatica. E quanti danni e quante malattie non reca questo correre per lontane vie dei testimoni delle parti, e talvolta ancora dei giudici e dei segretari?

Ora, indubitatamente questi danni e queste molestie verrebbero evitate, quando per i delitti minori fosse stabilita la giustizia locale, una giustizia pronta e spedita.

Da queste ragioni, o Signori, e da questi fatti era certamente mossa la Camera dei Deputati quando nella discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia assentiva alle proposte che faceva la Commissione incaricata di esaminare il bilancio, tra cui era precipua quella di accrescere la competenza dei giudici di mandamento.

« Ma una modificazione (era detto nel rapporto della Commissione) di ben altra importanza e di ben altra utilità sarebbe quella di estendere alquanto la giurisdizione dei giudici di mandamento, attribuendo loro il giudicare non solo delle contravvenzioni, ma ancora di quei piccoli delitti la cui pena non eccede una certa misura, quella, per esempio, del secondo e terzo grado del carcere, e del primo e secondo grado del confino o dell'esilio. »

Ed io in quella congiuntura presi formale impegno di secondare questo voto della Camera, e mi affrettai a compilare la legge che ebbi l'onore di presentare al Senato, e che è ora in discussione.

Nello stesso recinto un onorevole Deputato mi accusava non già di aver presentata la legge, ma di non averla presentata. Egli diceva:

« Fra i 448 tribunali di circondario sono molti che hanno pochissime cause, talchè appena seggono una o due volte la settimana.

» Perchè si conservano questi tribunali inutili?

» Inoltre le ferrovie rendono ora facili, pronte, poco costose le comunicazioni; perchè si conserveranno tribunali a due, tre ore di distanza l'uno dall'altro? Oltre che, non è cosa strana ed intollerabile che innanzi a tribunali di circondario si portino talune cause, le quali, per la poca entità e per la natura loro, in verità non abbisognano di un magistrato collegiale?

» Un vagabondo, un ozioso arrestato debbono essere processati dinanzi ai tribunali? Una donna avrà diretto ad una sua vicina un epiteto poco lusinghiero; taluno si sarà lasciato sfuggire un'espressione poco parlamentare; costoro dovranno comparire dinanzi ai tribunali di circondario, dove spesso si esamineranno 10, 15, 20 testimoni per simili bazzecole, sciupandovi attorno le due e le tre udienze!

» Abbia il coraggio il signor Ministro di presentare pochi articoli di legge con i quali il numero dei tribunali di circondario sia ridotta a più giuste proporzioni, per i quali le cause di ingiurie, di diffamazione, di oziosità, di vagabondaggio siano attribuite ai giudici di mandamento: abbia il coraggio di proporre simili innovazioni, e la Camera.... »

E qui una voce interrompeva l'oratore, dicendo: « Lo ha fatto, il Ministero ha presentato un progetto di legge. » E ben diceva: esso è precisamente quello che ora si discute innanzi a voi, o Signori.

Però dopo il voto dato sul bilancio, un solo Deputato ricordò la quistione, e fu per farmi rimprovero, certo immeritato, ch'io non avessi provveduto a un bisogno da tutti sentito, cioè la diminuzione dei tribunali collegiali da un lato, e l'aumento delle attribuzioni dei giudici di mandamento dall'altro.

Nè i voti della Camera dei Deputati furono i primi che attirarono la mia attenzione, la quale era già stata svegliata dalle opinioni pervenutemi da molti magistrati ai quali io mi era rivolto nel febbraio dell'anno scorso,

richiedendo quei suggerimenti che avessero creduti più opportuni intorno alla riforma delle leggi penali.

Io citerò alcuni brani ed alcuni nomi soltanto: e poichè ho parlato delle provincie meridionali, ricorderò ciò che scriveva il Procuratore generale della Corte di Napoli.

« Ho interrogato, diceva egli, tutti i tredici procuratori del Re che dipendono da questo ufficio generale, i quattro procuratori del Re che dipendono dalla sezione di Potenza, e tutti concordemente rivelando gli stessi sconci, hanno opinato doversi riformare la legislazione.

» Il bisogno di una riforma, di un pronto ed immediato rimedio è stato invocato non per le autorità giudiziarie poste sotto la giurisdizione di queste Corti d'appello, ma ancora, per quanto sappia, delle altre di Trani e Catanzaro ed altre. »

Il regio procuratore del tribunale di Napoli nel suo discorso inaugurale accennava ai lavori sostenuti da quel tribunale nel seguente modo:

« Ordinateci meglio e date impulso ai lavori, e Pubblico Ministero ed istruttori riverseranno nella cancelleria del tribunale un gran cumulo di processi; era impossibile che due sole sezioni correzionali riuscissero a tor via quell'ingombro; a creare una terza sezione correzionale sarebbe stato mestieri di una legge del Parlamento, opera lunga ed incerta. Il Presidente ebbe un felice pensiero nel trasformare le cinque sezioni civili in correzionali un giorno di ogni settimana, e giudicare un 200 cause di più al mese.

» I giudici malgrado fossero stracarichi di lavoro nelle materie civili, accettarono tutti volentieri; e ringraziamoli per tanta abnegazione o per tanta devozione alla giustizia.

» E si deve a questo provvedimento se l'anno scorso il tribunale ha potuto decidere un mille cause di più. Ed in quest'anno come si provvederà? Le quattro prime sezioni saranno addette alle cause civili, l'altra alle correzionali; ecco il rimedio proposto. Rimedio provvisorio, inutile palliativo così per le cause civili come per le penali. Bando una volta alle illusioni: quattro sezioni non basteranno a spedire con celerità gli affari civili, ora che aboliti gli informi, si devono discutere tutti all'udienza ora che promettono d'aumentare le penali.

» E se si vuole che la giustizia correzionale sia amministrata senza indugio, che le pubbliche discussioni siano condotte con soleennità, i testimoni esaminati con diligenza e con accorgimento, e che come prescrive la legge all'udienza, si legga non solo l'assoluzione o la condanna, ma i motivi che hanno determinato l'una o l'altra, tre sezioni correzionali, a meno che per incanto non diminuiscano i delitti, non basteranno neppure; non vi è che un rimedio per far fronte ai bisogni del servizio. Lasciare ai giudici di mandamento la cognizione dei più lievi delitti; la giustizia seguirebbe più dappresso il delitto, ne guadagnerebbe l'erario per l'e-

conomia dei testimoni, spesso costretti a venire da lontani paesi, per reati lievissimi; si scemerebbe il lavoro del tribunale e gli si aggiungerebbe decoro, essendo ora obbligato a decidere di reati che per quanta attinenza si abbiano con l'ordine pubblico non valgono certamente tutta la sua attenzione ed il tempo che occupa. »

Nè queste opinioni erano manifestate soltanto dai magistrati delle provincie meridionali, ma vi erano pure parecchi magistrati di altre provincie che invocavano le divisate riforme.

Io ricorderò fra gli altri alcuni di quelli che raccomandavano queste riforme, i Presidenti de' tribunali di Macerata, di Pesaro, di Urbino, di Siena, Oristano, Forlì, Susa, Brescia, Cremona, Vercelli, Spoloto e Tortona; i regi Procuratori di Spoloto, Pallanza, Nacerata, Como, PAVULLO, Ferrara, Tortona, Cremona, Castiglione delle Stiviere, Pesaro, Vercelli, Forlì, Castelnuovo, Perugia, Sondrio e Cuneo.

Con gli espressi convincimenti, col sussidio di queste opinioni non poteva essere dubbioso l'animo mio. Però con fiducia io mi rivolsi ad implorare dal Parlamento la sanzione di una legge che aumentava la competenza dei giudici di mandamento, attribuendo ad essi una parte della giurisdizione correzionale.

Io ho creduto che i danni che ho in gran parte esposti sarebbero evitati, ed i benefici a cui accennavo sarebbero conseguiti quando questa giurisdizione mandamentale fosse accresciuta di tanto che le sue attribuzioni non si rendessero esagerate, quando la giurisdizione dei tribunali circondariali fosse scemata di tanto che la loro competenza non fosse di troppo ridotta ed assottigliata.

Però avendo riguardo anche ad altre ragioni, ho creduto che si potessero deferire alla cognizione dei giudici di mandamento i delitti i quali fossero punibili colla pena di sei mesi di carcere.

Questo concetto portava ai giudici di mandamento la cognizione dei reati indicati in circa 81 articoli, e che io stimo non inutile di indicare ancora in questo luogo.

Essi sono gli articoli 183, 187, 188, 217, 233, 251, 259, 260, 263, 270, 286, 287, 288, 291, 295, 305, 306, 307, 308, 358, 360, 369, 371, 378, 385, 386, 388, 394, 395, 408, 420, 441, 442, 445, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466, 469, 472, 476, 500, 507, 508, 517, 518, 520, 521, 555, 557, 565, 570, 572, 573, 583, 589, 594, 625, 632, 634, 641, 642, 643, 648, 649, 662, 663, 665, 667, 672, 674, 676, 677, 680, 681.

Oltre i delitti indicati o in questi articoli, o veramente in qualche numero di codesti articoli, andavano ancora secondo il concetto che ho poc'anzi accennato, alla cognizione dei giudici di mandamento, tutte quelle contravvenzioni prevedute da leggi speciali, le quali avessero portato ad una pena non maggiore di 6 mesi di carcere.

Mi pareva pertanto che con questo concetto vera-

mente si attribuisse una giurisdizione sufficiente alle giurisdizioni mandamentali, nè si scemasse grandemente quelle che ora sono date ai tribunali circondariali.

Questo concetto non era certamente nuovo; esso era lo sviluppo del concetto razionale e storico della giurisdizione mandamentale.

Il principio razionale, in quanto al luogo in cui deve stare il giudice, è quello che esso debbe stare nel luogo più vicino agli affari che deve spedire, perocchè il giudice è istituito non nell'interesse suo e del suo ufficio, ma nell'interesse degli amministrati.

Ma siccome è impossibile che in tutti i punti del territorio si agglomerino tutti quegli ordini che sono necessari alla compiuta e perfetta trattazione degli affari, così naturalmente questo principio va attuato fino ai termini della possibilità. Riducendo e ritagliando quel numero d'affari che può avere una compiuta spedizione ne' vari punti del territorio, si determina la materia de' giudizi locali, e così nasce il giudice di mandamento. Egli però rappresenta il giudice più prossimo a' giudicabili, e quindi il principio razionale dell'ordinamento giudiziario, è necessariamente scolpita in questa giurisdizione la tendenza ad accrescersi ed allargarsi.

Infatti, se si guarda all'origine storica di questo giudice, voi lo vedrete sorto da piccoli inizi, man mano allargare le sue facoltà; negli Stati gli ordini tutti partono dal centro e si diramano sopra i vari punti del territorio.

Quindi è accaduto che quando per la tenuità di alcuni litigi, o per l'urgenza, si sentiva il bisogno di avere un giudice vicino si spediva ne' vari luoghi alcuni minori ufficiali delegati a por termine a quelle controversie; coteste delegazioni diverse temporanee dapprima, col tempo divenivano stabili ed uniformi. Quindi in ogni Stato d'Italia, anche prima delle nuove legislazioni, s'incontravano dappertutto alcuni giudici locali, i quali sebbene fossero di nome, di origine, di potere vari, ove detti baiuli, ove governatori, ove podestà, ove castellani; in un luogo eletti dal principe, in un altro dal feudatario o dal comune, nondimeno tutti ritraevano il loro essere dal bisogno più sentito che inteso di porgere in alcune cause una giustizia pronta e immediata. Quando le leggi francesi prevalsero in gran parte d'Italia esse modificarono al loro modo queste istituzioni locali.

Le leggi francesi però dalle quali era stato creato il giudice di pace furono vinte da un pensiero che si affacciò spontaneo nei tempi della rivoluzione, di creare in ciascun luogo non un vero magistrato, ma un uomo dabbene, un conciliatore, un paciere. Presero il nome dai giudici inglesi, non le attribuzioni, e dettero al giudice di pace assai tenui facoltà.

Ma, dappertutto, ugualmente in Italia, quelle facoltà furono estese. Nella Prussia Renana, in tutte le provincie che adottarono la legislazione francese, eccetto la Baviera, ai giudici di pace fu data più ampia au-

torità di quella che dapprima non sortirono per le leggi francesi.

Qui, mentre secondo le leggi francesi il giudice di pace non poteva giudicare che fino a 50 lire inappellabilmente, sino a 100 appellabilmente, con l'editto del 1822 fu stabilito che egli potesse giudicare inappellabilmente fino a 100 lire ed appellabilmente fino a lire 300.

In tutti gli altri paesi d'Italia, specialmente nelle provincie napoletane e siciliane, questa giurisdizione fu ancora più allargata, perchè non solo ne fu accresciuta la somma, ma fu dato ai giudici di mandamento di sentenziare ancora delle azioni reali e immobiliari. Quando in queste provincie fu rifatto il Codice di procedura nel 1859, ai giudici di mandamento fu pure dato di sentenziare delle azioni reali.

Ma ciò in cui la legislazione italiana sostanzialmente differisce dalla legislazione francese è questo: che dalla legislazione francese, il giudice di pace fu sempre tenuto nel concetto di una giurisdizione eccezionale straordinaria per modo che non aveva la cognizione delle proprie sentenze; mentre il giudice di mandamento in queste e nelle altre provincie italiane si è considerato come fornito di una giurisdizione speciale perchè determinata a certi casi, ma ciò non di meno anche come una giurisdizione ordinaria la quale aveva non solamente facoltà di pronunziare intorno alle questioni, ma aveva ancora il potere di conoscere delle sue sentenze.

Ho parlato della giurisdizione civile, ma ciò per provare che la tendenza di questa giurisdizione è di allargarsi e non di scemarsi. Né l'allargamento che si propone con la legge intorno alla quale io ragiono è nuovo per l'Italia. Basterà ricordare la legislazione dei vari Stati italiani intorno a questo punto per dimostrare come la legge da me proposta vi corrisponde in gran parte, e che in realtà rappresenta la consuetudine e la tradizione di una gran parte delle provincie italiane.

Secondo la legge di Parma, il pretore poteva condannare a 15 giorni di carcere, fino ad un mese il pretore toscano. Per la legge estense i giudicenti conoscevano dei delitti punibili con pena di carcere e di multa, e la durata del carcere estendevasi da 3 mesi a 5 anni. Per le leggi degli Stati Romani, il governatore o giudicante giudicava di tutti i delitti minori, cioè di quelli che si punivano con multa di scudi 200 e con pene afflittive non eccedenti un anno di opera pubblica o con l'una o coll'altra cumulativamente.

In Lombardia l'autorità del pretore si estendeva a tutte le contravvenzioni le quali importavano condanna di non oltre sei mesi di arresto rigoroso e inoltre la multa di fiorini 900. Nelle Provincie Napolitane e Siciliane, le quali ebbero la legislazione francese fino al 1817 ed in conseguenza ebbero i tribunali correzionali fino a tal tempo, per fatti medesimi che ho avuto l'onore di esporre al Senato, fu necessario derivare la

giurisdizione correzionale dai tribunali e darla ai giudici di mandamento, e fu ad essi attribuita non quale io propongo che ora si dia, ma integralmente. Onde nelle provincie napolitane e siciliane il giudice di mandamento, giudicando di tutti i delitti, poteva condannare perfino ad una pena di cinque anni di prigionia.

Adunque la legge che io propongo è sussidiata dalla consuetudine e dai precedenti di una gran parte d'Italia. Non mancano altri Stati in Europa, i quali riconoscono nei giudici di mandamento un'autorità maggiore di quella che è riconosciuta dalla nuova legge. Basta citare l'Inghilterra in cui il giudice di pace può condannare fino al carcere di 6 mesi. Nel Belgio, ove si era adottata la legislazione francese, pure nel 1839 furono allargate le facoltà del giudice di pace. In Ginevra colla legge 1848 si attribuì ai giudici di pace la facoltà di giudicare di alcuni delitti, e poter da quel punto in poi infliggere la pena del carcere senza limitazione veruna. Finalmente io ricordo uno de' più recenti codici, quello di Malta, col quale si attribuisce al solo giudice la cognizione dei delitti che portano la pena del carcere estensibile fino a tre mesi.

Se la legge che ho avuto l'onore di proporre tende ad evitare danni che sarebbe inutile e vano disconfermare, o disconoscere: se essa promette beneficii a cui tutti debbono anelare, se corrisponde al concetto storico dell'istituzione della quale ragioniamo, se si appoggia alle precedenti tradizioni del nostro paese, se ha riscontro nell'esempio delle legislazioni straniere, io non credo, o Signori, che sarebbe mestieri di adoperare altri argomenti per domandare con fiducia il suffragio del Senato; ma io non tralascierò di mettere sotto gli occhi al Senato una considerazione che ha pure la sua importanza, ed è la considerazione economica.

Non ho bisogno di qui ripetere che quando si tratta dell'amministrazione della giustizia, i riguardi dell'economia debbono essere secondari; ma se è pure certo che la legge che io vi propongo, senza offendere le ragioni della giustizia, può procacciare una considerevole economia, allora ricade su di noi il debito di compierla risolutamente. Or bene, o Signori, pensate alle seguenti cifre.

Le spese per l'amministrazione della giustizia penale nei vari Stati italiani prima che fosse modificata in alcune di esse la legislazione, sommarono a 2,962,862 lire; nel bilancio del 1863, queste spese furono segnate per 3,377,030.

Quando si fu a discutere il bilancio io diceva: questa cifra è insufficiente, le spese ammontarono a somma maggiore.

E passato il primo semestre soltanto: i tre milioni sono già esauriti, per modo, che a congetturarne da ciò che è avvenuto nell'amministrazione della giustizia penale nel primo semestre, le spese ammontarono a più di sei milioni.

Da che nasce questa differenza? Deriva principal-

mente dall'amministrazione della giustizia correzionale.

In fatti le spese della giustizia penale secondo il bilancio di Napoli e Sicilia sommavano a L. 1,238,750; se le spese avessero dovuto aumentare in proporzione, esse, per tutto il Regno italiano, sarebbero giunte a L. 2,997,455: invece la giustizia ora costa secondo le cifre indicate, nè può costare meno di L. 6,102,813.

Or quale è l'economia che porta il progetto di legge? Qual numero di cause si può presumere, che con questo accveramento sia sottratto ai tribunali di circondario, ed attribuito ai giudici di mandamento? Io, o Signori, non saprei definirlo con esattezza, ma credo che possa calcolarsi circa la terza o la quarta parte.

Se egli è vero che la cifra di spesa di cui ho dato notizia deriva in gran parte dalla giustizia correzionale, sarà pur vero che la proposta riforma importerà una economia di circa un milione.

Ed un'altra economia potrebbe fin d'ora prevedersi, quella cioè della riduzione di un numero di tribunali, perocchè scemato il loro carico di una parte notevole di cause, potrebbe senza danno diminuirsi il numero dei tribunali medesimi. Diminuzione la quale oltre l'economia produrrebbe di per se stessa tutti quei vantaggi ai quali ho accennato più innanzi. Per quali ragioni, o Signori, la maggioranza dell'Ufficio Centrale proponeva al Senato il rigetto della legge? Io confido, che se la maggioranza dell'Ufficio Centrale mi avesse usato la cortesia d'invitarmi nel suo seno per esporre le ragioni che mi avevano mosso alla presentazione della legge e mettergli innanzi agli occhi tutti i documenti, i quali non si possono certamente raccogliere ed addensare in una relazione, forse le sue conclusioni avrebbero potuto essere meno severe, meno recise.

Ad ogni modo, io non ho potuto non meditare intorno alle ragioni dalle quali quelle conclusioni sono sorrette, ragioni che certamente partono da menti rischiarate, da convincimenti sinceri, e che io posso confutare, ma debbo al tempo medesimo rispettare.

La prima osservazione fatta dall'Ufficio Centrale è questa, che se la cognizione dei delitti si attribuisse ai giudici di mandamento, si vedrebbe barcollare, e messo quasi in pericolo un sistema architettonico che la legge ha voluto disegnare e stabilire fermamente, attribuendo ai giudici di mandamento le contravvenzioni, ai tribunali di circondario i delitti, i crimini alle Corti d'assise.

Eppure questa ragione mi veniva incontro in una altra congiuntura, ma non valse a combattere le osservazioni che io altra volta presentava al Senato. Queste distinzioni sono certamente utili, nessuno vorrà contrastarlo, ma esse non sono distinzioni naturali, sono creazioni della legge per comodo ed utilità della stessa amministrazione della giustizia; e quando ragioni prevalenti richieggono nell'interesse di quell'amministrazione, per la quale queste distinzioni sono stabilite, che esse in alcun modo siano modificate,

indubitatamente si ha il debito e l'obbligo di modificarle.

Nè, Signori, è nuovo che, o ad alcune Corti siano attribuiti i delitti, o che al tribunale sia attribuito un crimine. Vi sono molti casi nei quali il delitto, come avviene nei reati di stampa, è attribuito alla Corte d'assise, e nondimeno nessuno dubita che per questa attribuzione sia alterata l'economia e l'armonia della legge.

La seconda osservazione è, che ove la mia proposta fosse accolta, si darebbe un troppo carico ai giudici di mandamento.

Io ho sott'occhio il lavoro tutto spedito durante l'anno 1861 nelle 462 giudicature mandamentali delle antiche provincie, e rivolgo il mio dire intorno a quelle, perchè suppongo che gli onorevoli membri della maggioranza dell'Ufficio Centrale a queste giudicature avessero pur essi volto il loro pensiero.

Or bene, sommando i quadri totali delle giudicature comprese in ciascun distretto di Corte d'appello, si ha la cifra di 195,822 affari, i quali, divisi per 462 giudicature, danno per ciascheduna il complesso di 423 affari civili, commerciali e penali in un anno, cioè non più di 35 cause per ogni mese.

Nel corso dello stesso anno 1861 hanno avuto luogo in dette giudicature 19,162 atti di volontaria giurisdizione, cioè per ogni giudicatura 42 affari in un anno, e poco più di tre per ciascun mese.

Ora da questo quadro statistico io credo di poter concludere che le occupazioni dei giudici di mandamento non sono in queste provincie gravose per modo che essi non possano comportare nuovi e maggiori lavori.

Nelle provincie napoletane i giudici erano sotto l'antico organico 545, di presente sono 541.

Stando ai risultati della statistica del 1851, di cui ho dato notizia, essi decidevano tutte le cause correzionali, cioè sino a 5 anni di prigionia, ed il numero per ognuno era di 143 in un anno, cioè 12 al mese.

Ove pertanto alle giudicature delle antiche provincie si aggiungessero le attribuzioni dalla nuova legge stabilite, ben vede il Senato che i giudici di mandamento non sarebbero chiamati a giudicare più di altre 4 cause al mese, e tenuto conto del lavoro di cui ho fatto innanzi cenno, esso non potrebbe stimarsi nè grave, nè molesto.

La terza considerazione che l'Ufficio Centrale poneva innanzi è la poca esperienza, la poca sufficienza dei giudici di mandamento.

Ma io domanderò dapprima: questa incapacità presunta dei giudici di mandamento al nuovo compito a cui essi sarebbero dalla nuova legge chiamati è un'incapacità personale od un'incapacità dell'ufficio?

In altri termini mi si dirà che fra i giudici di mandamento vi sono alcuni poco atti alle funzioni, che dalla nuova legge sarebbero ad essi destinate?

Ovvero che sia quasi impossibile che tra i giudici

di mandamento si trovino persone atte a queste funzioni?

Certamente l'osservazione non può essere discussa, non può aver valore se non è fatta nel secondo modo soltanto, perocchè se mi si venisse dicendo che tra i giudici di mandamento vi sono taluni i quali non sono capaci, non sono sufficienti alle attribuzioni che si volessero loro conferire, evidentemente questo si potrebbe ripetere per altri ordini d'ufficiali, nè per ciò gli uffici si dovrebbero mutare, nè per ciò le leggi che potrebbero ad essi dare nuove attribuzioni potrebbero essere in nessun modo combattute.

Più grave diventa l'obbiezione, anzi diventa obbiezione soltanto quando si dirà: ma l'ufficio del giudice di mandamento per la sua posizione, perchè è il primo grado della magistratura, perchè costituisce una carriera limitata, perchè non ha uno stipendio corrispondente; perchè posto il giudice in determinati luoghi che non sono nè ambiti, nè desiderati, non può essere occupato da persona atta a spedire un grave compito, un grave carico.

È in questi termini soltanto che può farsi l'obbiezione.

Domanderei al Senato il permesso di prendere qualche momento di riposo.

Presidente. Desiderando il signor Ministro di pren-

dere un po' di riposo, si sospende la seduta per alcuni minuti.

Frattanto proporrei al Senato l'ordine del giorno per domani:

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Attivazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio (N. 87).
2. Proroga alla presentazione dei titoli di rendita per il loro cambio (N. 6 *ter*).
3. Abolizione dell'obbligo della cauzione dei procuratori (N. 88).
4. Pubblicazione in Sicilia dell'editto per le sementi e i soccorsi (N. 95).

Alle ore due in seduta pubblica per la continuazione della discussione generale intrapresa oggi.

Se non c'è osservazione in contrario terrà il Senato per assenziente a quest'ordine del giorno.

Domani alle ore due precise l'Ufficio di Presidenza entrerà nell'aula e si darà principio alla discussione.

L'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia mi fa avvertito come egli non creda poter finire il suo discorso nella seduta d'oggi; dunque converrà rimandarla a domani, e il primo ad aver la parola sarà l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

L'adunanza è sciolta (ore 5).